

Prot.: 000000/RU

Roma,

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il Regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione (CDU), il quale introduce il sistema del codice EORI per l'identificazione degli operatori e prevede alcune semplificazioni procedurali per i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 39 del CDU;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2446/2015 che, all'art. 24, specifica le agevolazioni procedurali per i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 39 del CDU;

VISTO l'art. 46 del CDU che al secondo paragrafo prevede che i controlli doganali diversi dai controlli casuali si basano principalmente sull'analisi dei rischi effettuata mediante procedimenti informatici;

VISTO l'art. 1, punto 47, del Regolamento delegato UE 2446/2015 che reca la seguente definizione di Corriere espresso: *“un operatore che fornisce servizi integrati di raccolta, trasporto, sdoganamento e consegna di pacchi in maniera rapida e con una scadenza precisa che garantisca la tracciabilità e il controllo di tali articoli per tutta la durata della prestazione”*;

VISTO l'art. 23 del Regolamento (CE) n.1186/2009 del Consiglio, che ammette in franchigia dai dazi all'importazione le spedizioni di merci il cui valore intrinseco non eccede complessivamente i 150 EUR per spedizione;

VISTO l'art. 23 della Direttiva IVA n.2009/132/CE del Consiglio, come modificato dalla Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, che prevede, fino al 1° luglio 2021, l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per le spedizioni di valore non superiore a 22 EUR;

VISTI la Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017, la Direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019, che modifica la Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, e i Regolamenti correlati (c.d. pacchetto IVA per il commercio elettronico);

VISTO l'art. 190 del CDU ai sensi del quale, ai fini dell'esecuzione delle attività di verifica sulla merce, quando una dichiarazione in dogana riguarda merci che rientrano in due o più articoli si considera che le indicazioni relative alle merci che rientrano in ciascun articolo costituiscono una dichiarazione separata;

VISTA la circolare n. 2/D del 7/02/2018 dell'allora Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali, riguardante la presentazione delle merci presso i luoghi approvati;

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 34/2019 “*vendita di beni tramite piattaforme digitali*”, convertito dalla legge n.58 del 28 giugno 2019, contenente norme finalizzate a favorire la *compliance* in materia IVA, sulle vendite a distanza di beni effettuate tramite piattaforme elettroniche;

VISTA la determinazione Direttoriale n. 344910 del 6 ottobre 2020, con la quale è stata introdotta un'apposita procedura per la definizione e la semplificazione delle formalità da svolgere per le operazioni di importazione relative ad acquisti effettuati attraverso piattaforme telematizzate *e-commerce*, per merce di valore fino a 22 euro non soggetta a vincoli e/o limitazioni;

CONSIDERATO che la suddetta determinazione subordina il rilascio dell'autorizzazione anche al possesso “*di apparecchiatura scanner X-Ray dotata di tecnologia CT (tomografia computerizzata) – ovvero (al)l'impegno a dotarsi di tale strumentazione nel termine di 3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione - per consentire controlli massivi e non intrusivi della merce*”;

CONSIDERATO che in sede di verifica e monitoraggio dell'attuazione del provvedimento direttoriale del 6 ottobre 2020 è stato avviato il confronto con gli operatori del settore, nell'*Open Hearing* del 12 febbraio 2021, all'esito del quale gli stessi hanno segnalato gli elevati oneri collegati alla dotazione dell'apparecchiatura scanner sopra menzionata e richiesto la riduzione del numero delle operazioni mensili da svolgere previste come requisito per l'accesso alla semplificazione;

CONSIDERATO che le nuove strategie di controllo, comunicate ai competenti Servizi della Commissione europea e agli *stakeholder*, prevedono che l'acquisto e il posizionamento delle suddette apparecchiature *scanner X-Ray* dotate di tecnologia CT siano gestiti a cura dell'Agenzia;

RAVVISATA la necessità di garantire una gestione semplificata delle procedure e delle formalità da svolgere per le importazioni relative ad acquisti effettuati attraverso piattaforme telematizzate *e-commerce* per merce di valore trascurabile avente come destinatario finale un soggetto privato, in considerazione della previsione di un notevole incremento di tali operazioni;

CONSIDERATA la volontà di estendere la suddetta semplificazione, in presenza dei requisiti e valutato l'impatto delle modifiche previste dalla presente Determinazione, a tutti gli operatori interessati, introducendo una riduzione della numerosità di operazioni minime mensili di importazione al fine dell'accesso all'agevolazione *de qua*;

CONSIDERATO l'avvio del progetto di reingegnerizzazione delle procedure doganali che stabilisce la partenza, dal 10 maggio 2021, in ambiente di esercizio, della sperimentazione operativa del nuovo tracciato (H7) per le importazioni della specie realizzate da operatori postali e corrieri aerei;

RITENUTO di dover garantire, secondo le modalità operative già in essere e fino all'entrata in vigore del c.d. pacchetto IVA per il commercio elettronico, la regolare prestazione del servizio pubblico postale ai sensi della Convenzione Postale Universale (UPU);

CONSIDERATO il Memorandum d'Intesa con l'Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali (AICAI) del 6 luglio 2015;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1 (Ambito di applicazione)

1. Fino all'entrata in vigore delle norme di cui al c.d. pacchetto IVA per il commercio elettronico, i soggetti che effettuano operazioni di introduzione nel territorio nazionale di merci non unionali, relative a spedizioni di valore trascurabile destinate a un soggetto privato, originate da transazioni commerciali derivanti da vendite a distanza di beni mediante l'uso di una interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale - *marketplace*, una piattaforma, un portale internet o mezzi analoghi), potranno accedere a procedure dichiarative a dati ridotti a seguito di ottenimento di autorizzazione.
2. Il valore trascurabile può essere ricondotto a due differenti soglie, euro 22 oppure euro 150, e sarà indicato all'interno dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione è rilasciata in via preventiva.

ARTICOLO 2 (Elenco e Sezioni)

1. I soggetti autorizzati sono iscritti in un apposito Elenco, istituito presso la Direzione Dogane e denominato "*e-commerce P4I*" (*platform for import*), in sezioni distinte in base alla categoria di soggetto autorizzato (*Corrieri Espresso – Altri operatori economici*) e con l'indicazione della soglia di riferimento (22 o 150 euro);
2. Gli operatori già autorizzati ad utilizzare modalità dichiarative semplificate (es: codice convenzionale al campo 33 del DAU) per le spedizioni di cui all'articolo 1, sono iscritti d'ufficio nella rispettiva categoria del suddetto Elenco, in particolare:
 - nella sezione "*Corrieri Espresso*" sono inseriti i corrieri aerei internazionali di cui all'art. 1, punto 47, del Regolamento delegato UE 2446/2015, in possesso dei requisiti indicati all'art. 4 e aderenti al Memorandum citato in premessa; ad essi continuano altresì ad applicarsi le agevolazioni previste dal Memorandum per le spedizioni B2B e C2C;
 - nella sezione "*Altri operatori economici*" sono inseriti gli altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4;
3. Le autorizzazioni all'utilizzo delle semplificazioni dichiarative già rilasciate ad operatori privi dei requisiti prescritti dalla presente Determinazione decadono automaticamente decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione.

ARTICOLO 3 (Semplificazioni concesse)

1. I soggetti autorizzati, successivamente ai controlli di sicurezza previsti sulle merci pervenute nel punto di primo ingresso nel territorio doganale dell'Unione e al successivo spostamento delle stesse in regime di transito presso i propri magazzini autorizzati, potranno effettuare le formalità dichiarative in procedura ordinaria presso luogo approvato, con indicazione, al campo 33 del DAU, del codice convenzionale 9990 9909 00 anziché dello specifico codice di nomenclatura combinata identificativo della merce introdotta;
2. La semplificazione di cui al comma 1 è applicabile anche alle operazioni della specie svolte dai soggetti autorizzati in procedura ordinaria presso dogana.
3. Sono escluse le spedizioni che contengono i prodotti alcolici, i profumi e l'acqua da toilette, i tabacchi e i prodotti del tabacco.

ARTICOLO 4 (Requisiti di accesso)

1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'iscrizione alla sezione "*Altri operatori economici*" dell'Elenco di cui all'art. 2 è subordinato alla dimostrazione, da parte del soggetto richiedente, della sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni di tipo oggettivo e soggettivo:
 - 2.000 operazioni minime mensili, per le autorizzazioni efficaci dalla pubblicazione della presente determinazione; nessun numero di operazioni minime mensili, per le autorizzazioni efficaci dal 1 maggio 2021;
 - possesso, da parte dell'istante o dell'operatore doganale incaricato dal medesimo, dell'autorizzazione per lo sdoganamento presso "*luogo approvato*" nonché per "*destinatario autorizzato transito*";
 - utilizzo del codice EORI e possesso dell'autorizzazione AEO C+S;
 - tracciabilità della filiera dall'origine del flusso logistico nel Paese terzo alla consegna della merce sul territorio nazionale, con possibilità di identificare precisamente le fasi dello spostamento delle merci;
 - possibilità per ADM di accedere, ai fini dei controlli doganali, alla piattaforma "logistica" entro cui vengono svolte le operazioni, messa a disposizione dal soggetto;
 - adeguata organizzazione del magazzino per consentire l'esecuzione dei controlli della merce;
 - predisposizione di procedure e di un sistema di controllo interno che siano anche in grado di impedire/intercettare la presentazione di dichiarazioni doganali contenenti errori e/o inesattezze e che rendano disponibili all'Autorità doganale l'accesso completo ad ogni flusso logistico.
2. Per l'ottenimento dell'autorizzazione relativa alle spedizioni di valore fino a 150 euro è, altresì, necessario il soddisfacimento delle seguenti condizioni:
 - titolarità di autorizzazione alla dilazione di pagamento, ai sensi dell'art. 110 del CDU, e di connessa autorizzazione alla costituzione di garanzia globale, ai sensi dell'art. 95 del CDU, e relativa garanzia, nelle forme usualmente accettate dall'Agenzia e previste dall'art. 92 del CDU;

- a decorrere dal 10 maggio e fino al 14 giugno 2021, disponibilità all'avvio della sperimentazione operativa, in ambiente reale, del nuovo sistema dichiarativo reingegnerizzato dell'Agenzia – invio dell'informazioni previste dal tracciato H7 di cui all'allegato B del Regolamento delegato UE 2015/2446 - per tutte le dichiarazioni della specie (valore da 22 a 150 euro).

Dal 15 giugno obbligo di utilizzo del messaggio H7 in ambiente reale per tali spedizioni.

Il mancato rispetto di tale impegno comporta la decadenza immediata dell'autorizzazione alla semplificazione.

3. I soggetti autorizzati alla semplificazione di cui all'articolo 3 devono inoltre garantire, a pena di decadenza, i seguenti adempimenti:

- corretta compilazione della dichiarazione doganale a dati ridotti, secondo le modalità descritte in apposito disciplinare di servizio redatto dall'ufficio competente ai sensi dell'art.6.1, a seguito dell'iscrizione all'Elenco "e-commerce P4I", oppure già impartite nelle autorizzazioni possedute dai soggetti iscritti d'ufficio ai sensi dell'art.2.2;
- per ogni carico di merce in arrivo sul territorio nazionale, fornire il dato relativo al valore ed alla qualità/descrizione delle merci presenti sul mezzo di trasporto, che successivamente dovranno essere dichiarate;
- per ogni carico di merce, su richiesta e per via elettronica, fornire un elenco riepilogativo delle singole transazioni con relativa documentazione, che consenta di verificare che i diritti dovuti siano stati indicati in modo corretto e che la merce non sia sottoposta a vincoli e/o limitazioni;
- consentire all'Agenzia di inter-operare con la piattaforma logistica e, qualora necessario, fornire l'informazione relativa alla corrispondenza di valore tra quanto dichiarato nel DAU e l'acquisto effettuato (ottenuto dalla piattaforma di *marketplace* entro cui è stato avviato l'ordine che ha dato origine alla movimentazione).

ARTICOLO 5 (Controlli)

1. La quantità di controlli fisici e documentali necessari per garantire l'applicazione della normativa doganale è proporzionata all'affidabilità dimostrata dal soggetto, sia in relazione agli esiti dei controlli eseguiti, sia al livello di accesso alle informazioni fornite ai sensi della presente procedura. A tal fine si potrà continuare a utilizzare la strumentazione di controllo non intrusivo già disponibile.

ARTICOLO 6 (Procedura di rilascio)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prodromica all'iscrizione all'Elenco nella sezione di interesse il soggetto presenta istanza entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della presente Determinazione presso l'Ufficio delle dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali.
2. L'Ufficio delle Dogane verifica il possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 4 mediante l'analisi della documentazione e sopralluoghi presso il soggetto e trasmette, entro

10 giorni dal ricevimento dell'istanza, per il tramite della Direzione territoriale competente, una relazione contenente una valutazione sull'accoglimento o meno dell'istanza alla Direzione Dogane, alla Direzione Antifrode e Controlli e alla Direzione Organizzazione e *Digital Transformation*.

3. Entro 5 giorni dalla ricezione della relazione, la Direzione Dogane, anche su segnalazione della Direzione Antifrode e Controlli o della Direzione Organizzazione e *Digital Transformation*, può richiedere chiarimenti o integrazioni all'Ufficio delle Dogane, che fornisce riscontro nei successivi 5 giorni.
4. Il provvedimento di accoglimento dell'istanza è assunto nei successivi 10 giorni dalla Direzione Dogane, che inserisce il soggetto nell'Elenco di cui all'articolo 2.
5. Il provvedimento di mancato accoglimento dell'istanza è adottato dalla Direzione Dogane, sentita la Direzione Antifrode e Controlli, la Direzione Organizzazione e *Digital Transformation* e la Direzione Territoriale competente.

ARTICOLO 7 (Monitoraggi periodici)

1. A seguito del rilascio dell'autorizzazione e al fine del suo mantenimento, sono effettuati monitoraggi periodici, con cadenza almeno mensile, anche presso il soggetto autorizzato, a cura dell'Ufficio delle dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali.

ARTICOLO 8 (Sospensione, revoca e annullamento dell'autorizzazione)

1. All'esito delle attività di controllo di cui all'articolo 5, qualora emergano elementi ostativi al mantenimento dell'autorizzazione, l'Ufficio delle dogane competente trasmette alla Direzione Dogane una relazione recante la proposta di sospensione, revoca o annullamento dell'autorizzazione.

ARTICOLO 9 (Disposizioni finali)

1. La presente Determinazione Direttoriale annulla e sostituisce la precedente, prot. n. 344910/RU del 6 ottobre 2020, e cessa di avere effetto alla data di entrata in vigore del c.d. pacchetto IVA per il commercio elettronico citato in premessa.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna

BOZZA OPEN HEARING